

CONVENZIONE

PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO PER L'ACCESSO ALLA PROVA DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO, DI CUI AL DECRETO MIUR 9 MAGGIO 2018 N. 58

TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

di seguito "Università" con sede in Varese, via Ravasi, 2, C.F. 95039180120 - rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Angelo Tagliabue, nato a Milano il 20 marzo 1958

E GLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

della Provincia di Varese, di seguito "Ordini", in persona del Presidente pro tempore Dott. Roberto Stella nato a Busto Arsizio il 22 luglio 1952

della Provincia di Como, di seguito "Ordini", in persona del Presidente pro tempore Dott. Gianluigi Spata nato a Como il 13 dicembre 1952

PREMESSO

- che il Decreto 29.10.2001 n. 445 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - "Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgo" - prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001);
- Che l'Università e l'Ordine di Varese hanno sottoscritto il 4 marzo 2004 una convenzione per l'attivazione del tirocinio pratico valutativo parte integrante dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale previsto dal Decreto MIUR 29 ottobre 2000 n. 445;
- Che si rende necessario stipulare una convenzione a seguito dell'entrata in vigore del decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo";
- Che il decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 prevede che:
 - il tirocinio è espletato durante il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso;
 - il tirocinio è volto ad accertare le capacità dello studente relative al "saper fare e al saper essere medico" che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica;
 - il tirocinio si articola nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica, un mese in Area Medica, un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale;
 - il mese nell'ambito della Medicina Generale deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale avente i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'Università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio;

- il medico di medicina generale, di seguito "MMG", rilascia formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità;
- Che i requisiti dettati dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per il MMG sono il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato;
- Che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della professione a garanzia della salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenze cliniche, etiche e deontologiche nell'esercizio quotidiano dell'attività medica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

L'Università degli Studi dell'Insubria e gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese e della Provincia di Como con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente il tirocinio pratico valutativo presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG), in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 9 maggio 2018 n. 58. L'Università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali competenti per territorio.

Art. 3 – Frequenza presso i Medici di Medicina Generale

L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso lo studio del Medico di Medicina Generale, della durata di un mese. Il MMG rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

Art. 4 – Commissione paritetica del Consiglio del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

E' istituita una Commissione paritetica di 8 componenti di cui 4 rappresentanti dell'Università (Presidente della Scuola di Medicina, Presidente del Consiglio di corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Direttore del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita) e, in pari numero, 4 rappresentanti degli Ordini di cui 2 componenti in rappresentanza dell'Ordine di Varese (Presidente e un Consigliere) e 2 componenti in rappresentanza dell'Ordine di Como (Presidente e un Consigliere).

La Commissione ha funzioni di supporto e istruttorie del Consiglio del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e costituisce uno spazio di confronto, collaborazione e condivisione delle esigenze delle Parti.

La Commissione svolge, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti:

- effettua il monitoraggio periodico dell'attività di tirocinio svolta presso i MMG per valutare la disponibilità e la performance complessiva dei medici e dei tirocinanti, in base ai dati raccolti;
- propone i seminari segnalati dagli Ordini che potranno essere inseriti dal Consiglio di corso di laurea in Medicina e Chirurgia tra le attività didattiche elettive;
- acquisisce i nominativi dei MMG comunicati dagli Ordini disponibili quali tutori-valutatori, valutandone le caratteristiche salienti;

- propone i nominativi di MMG al fine di eventuale affidamento da parte dell'Università di incarichi di insegnamento in attività didattica frontale del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- provvede a definire le modalità per l'attribuzione dei crediti formativi (ECM) ai MMG tutor;
- redige un resoconto annuale dell'attività svolta.

Art. 5 – Compiti dell'Ordine e dei Medici di Medicina Generale

Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio presso gli ambulatori dei MMG, gli Ordini predisporranno, ciascuno per il territorio di competenza, un elenco di medici di medicina generale in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ovvero il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato.

La stesura dell'elenco avverrà a seguito di specifica manifestazione di interesse che sarà rivolta e resa nota a tutti i MMG iscritti all'Ordine. La stessa dovrà prevedere la possibilità di manifestare l'interesse da parte di ciascun MMG iscritto all'Ordine attraverso apposita domanda e, pertanto, dovrà esserne data costantemente pubblicità.

Nella domanda dovrà essere indicato il possesso di uno o più dei seguenti requisiti :

- assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione;
- disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet);
- dotazione di uno studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico.

Il MMG, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, dovrà inoltre sottoscrivere:

- l'impegno a partecipare ad eventuale corso di formazione per tutore/valutatore di tirocinio pratico valutativo;
- l'impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nell'ambito del predetto corso di formazione per tutore-valutatore;
- la disponibilità di almeno 3 mesi per anno solare nell'attività tutoriale-valutativa;
- l'impegno a compilare e sottoscrivere, in qualità di tutore/valutatore, il libretto "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo" relativamente alla parte "Libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo - MEDICO DI MEDICINA GENERALE" predisposto, indicando la frequenza del tirocinante e le attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità;
- l'impegno a fornire ai tirocinanti, dopo due settimane di frequenza, un resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare "in itinere" eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali.

Gli Ordini trasmetteranno all'Università, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, il primo elenco di MMG. Successivamente comunicheranno tempestivamente le variazioni dell'elenco a seguito di nuovi inserimenti o cancellazione di nominativi di MMG.

Le predette comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo pec dell'Università scuola.medicina@pec.uninsubria.it.

Art. 6 - Compiti dell'Università

L'Università designa, tra i Medici inseriti negli elenchi predisposti dagli Ordini e valutati dalla Commissione paritetica di cui al precedente art. 4, i MMG presso i cui studi si svolgerà il tirocinio pratico valutativo ed assegna ad essi i tirocinanti assicurando criteri di rotazione, imparzialità,

trasparenza ed assenza di conflitto di interesse e tenendo conto del territorio provinciale di residenza e della distanza dalla sede di residenza o domicilio abituale.

Il rapporto MMG/tirocinante è di uno a uno.

L'incarico di tutore-valutatore al singolo MMG sarà conferito dall'Università con comunicazione scritta e firmato per accettazione dal MMG.

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo del tirocinante;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza;
- espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal MMG salvo diversa determinazione normativa;
- impegno alla compilazione del libretto-diario del tirocinante che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate;
- impegno ad esprimere, in caso di positiva valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, un giudizio di idoneità;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro Infortuni e Responsabilità Civile del tirocinante.

Al termine del tirocinio, il tirocinante dovrà compilare in modo anonimo un questionario fornito dall'Università sul periodo trascorso e sull'attività svolta dal MMG, fornendo eventuali suggerimenti.

I questionari, unitamente ai libretti-diari sottoscritti dai MMG che attestano le attività effettuate dai tirocinanti, sono utilizzati dall'Università, che si avvale a tal fine della Commissione paritetica di cui all'art.4, quali strumenti per valutare la disponibilità e la performance complessiva dei MMG.

E' compito dell'Università certificare l'attività di tutoraggio svolta dai MMG e di docenza nell'ambito di seminari inclusi tra le attività didattiche elettive.

Art. 7 - Compiti del tirocinante

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al tirocinante e al Rettore dell'Università, oltre che segnalarlo sul libretto-diario del tirocinante.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti, anche mediante scambio di corrispondenza. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata A/R o a mezzo pec.

Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati.

Art. 9 Trattamento dati personali e sensibili

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in

oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Medico di Medicina Generale e su ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 10 – Definizione delle controversie

Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente convenzione.

In caso non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per ogni controversia derivante dalla presente convenzione o comunque ad essa connessa si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11 – Formalizzazione della convenzione

La presente convenzione è stipulata in triplice esemplare ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente. Gli oneri di bollo sono assolti dalle parti contraenti, ciascuna per il rispettivo esemplare.

Varese, 11 GEN. 2019


L'Università degli Studi dell'Insubria – Il Rettore Prof. Angelo Tagliabue



L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese
Il Presidente Dott. Roberto Stella



L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Como
Il Presidente Dott. Gianluigi Spata





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 6°

Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni

Al Rettore dell'Università
degli Studi dell'INSUBRIA

OGGETTO: Deroga al requisito di anzianità decennale previsto dal D.lgs. n. 368/1999 per i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. chiamati ad ospitare i tirocinanti, ai sensi del D.M. n. 58/2018, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Si riscontra la nota del 14 gennaio u.s., con la quale la S.V. ha chiesto alla scrivente di concedere una deroga al requisito di anzianità decennale previsto dal D.lgs. n. 368/1999 per i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. chiamati ad ospitare i tirocinanti del mese previsto all'interno del corso di laurea magistrale, ai sensi del D.M. n. 58/2018, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Al riguardo, tenuto conto della rappresentata difficoltà per gli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri delle Province di Varese e di Como di reperire un adeguato numero di medici di medicina generale disponibili ad ospitare i tirocinanti dell'Ateneo, si ritiene possibile accogliere la richiesta, consentendo anche ai medici in possesso di un'anzianità inferiore ai 10 anni di ospitare i tirocinanti ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA

Il responsabile del procedimento: vanda.lanzafame@miur.it tel +39 06 5849 6083

Via Michele Carcani 61 - 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it - E-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it

Tel. +39 06 5849 7426 C.F.: 80185250588